ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

2016

FASCICOLO 1

(ESTRATTO)

JESSICA MAZZUCA

A proposito del libro RODOLFO SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi,* il Mulino, Bologna, 2015, p. 176

ORDINES
Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee
n. 1/2016

JESSICA MAZZUCA*

A proposito del libro RODOLFO SACCO *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, il Mulino, Bologna, 2015, p. 176

Oggi, il sapere giuridico si presenta sempre più frammentato, privo di un centro univocamente riconoscibile. Se nella percezione comune il diritto è l'armatura che protegge i deboli, quell'armatura ha spesso lo stesso peso dei metalli. C'è, infatti, rigidità nella regola giuridica, un tegumento duro e spesso che sottrae il diritto alla sua "naturale leggerezza", ponendolo in balia dei predatori. Sicuramente, il massiccio ricorso alla legificazione ha contribuito a "scarnificare" il diritto, piegandolo sulle asettiche formulazioni normative, viste come l'unico luogo di coagulo del fenomeno giuridico, e perciò come il solo oggetto di studio degno di essere preso in esame dal giurista. Da qui, il normativismo, il formalismo, la prospettiva analitica. Eppure, quando si riflette su questi argomenti, non c'è mai una partita che si chiuda davvero, e per sempre, nei confini finiti dello studio del dato oggettivo, quale è la legge, la sentenza o il provvedimento. Semmai, procedendo in questo senso, ben presto ci si accorge che il concetto di diritto rimane sempre un edificio incompleto, e in fin dei conti inutile, se non si riesce a comprendere che oltre la pienezza dei significati originari delle parole, da un lato, e delle visioni del mondo che quelle parole veicolano nel corso del tempo, dall'altro, esiste anche una realtà, forse meno conosciuta, ma ugualmente

* Dottoranda di ricerca in "Teoria del diritto e ordine giuridico europeo", Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

illuminante, costituita di regole latenti, che *precede nel tempo ogni ipotetica attuazione della regola stessa*[1].

Rodolfo Sacco, pone il rapporto assai stretto fra il fenomeno giuridico ed altri e diversi saperi quale via preferenziale per giungere ad un'adeguata comprensione della giuridicità. Tale spirito ha accompagnato il suo cammino in uno dei suoi recenti scritti, *Il diritto muto,* dove il suo andare a cercare rotte meno battute e "paesaggi" quasi incontaminati dalle ricerche dei giuristi, rivela un'immagine del diritto inedita che le scienze giuridiche hanno continuato e continuano ad ignorare, almeno, fino ad oggi. Ecco l'oggetto misterioso, o meglio la chiave di accesso al mistero che è il diritto, quando cerchiamo di decifrarne l'identità. Nuova è tale espressione e sconosciuta è la condizione che essa designa.

Che cos'è, dunque, il diritto muto, definito da Sacco «l'*alpha* del diritto»[2]?

L'idea di fondo che anima le pagine di questo scritto non si condensa in uno studio sulla crisi del diritto, né sull'ideologia del giurista. Non si tratta neppure di un'analisi autoreferenziale del diritto, mossa dall'intento di portare avanti una pretesa di assoluta ed incontrollata autonomia del diritto, con il rischio di favorirne una concezione avulsa dal mondo reale. Al contrario, l'idea generatrice è che la consistenza delle relazioni umane sia "naturalmente normativa". In sostanza, esiste un diritto non verbalizzato, spesso non conosciuto, ignorato in quanto inconscio, dunque un diritto muto, che, tuttavia, si muove e vive nelle dinamiche dei rapporti umani, capace di guidare verso soluzioni che tengano conto degli interessi della collettività, secondo un processo i cui risultati non sono portatori di verità

[1]R. SACCO, *Il diritto muto,* Il Mulino, Bologna, 2015, 64.

[2]R. SACCO, *op. cit.*, 110.

rivelate, ma aspettano di essere messi in discussione. Ciò in quanto il diritto, prima di condensarsi in leggi ed istituti, non è altro che espressione dell'esperienza umana, da cui prende forma e sostanza, e di cui le consuetudini, la prassi convenzionale, le leggi, ne sono l'esegesi compiuta in virtù delle specifiche circostanze.

Sin dalle prime pagine, Sacco rompe gli indugi e nega che il paradigma del diritto muto, quale categoria del diritto non scritto, si esaurisca nella figura della consuetudine. Il diritto muto non è verbalizzato, è sfuggente, in quanto inconscio. Al contrario, la consuetudine con il suo relativismo culturale fondato sull'abitudine, è conosciuta e in vario modo declinata e verbalizzata, quale garanzia contro la violazione del placido ordine delle cose. La consuetudine è una sorta di compromesso stabile e duraturo siglato tra l'individuo e l'ambiente che lo circonda, per rendere la vita più tollerabile e, in un certo senso, meno insidiosa. Tuttavia, fa parte della nostra quotidianità anche l'imprevedibile, che ci spinge a respingere la tentazione di piegarci ad una realtà già codificata e ci stimola a ragionare senza l'illusione della perpetuità delle cose. Così, quando il caso si presenta, la regola che ci permette di continuare a vivere, in assenza di specifici interventi positivi, è il diritto muto. Una volta che risulti l'insussistenza delle condizioni capaci di orientare un dato comportamento, il modello cognitivo del diritto muto è, infatti, percepibile, giacché è l'idea che «precede nel tempo ogni ipotetica attuazione della regola»[3], e ci consente di procedere lungo l'incerta via del presente. Proprio questa, sia pure inconscia, convinzione ci permette di prolungare la nostra esistenza e, altresì, di sbirciare in quello che ancora non è accaduto.

[3] R. SACCO, *op.cit*, 64.

Da qui la definizione di diritto muto, su cui hanno, indubbiamente, influito, ben oltre l'ordinario, considerazioni antropologiche, atte a mettere in luce come già nelle società preistoriche esiste il diritto. Invero, l'uomo dei primordi, privo di un linguaggio, propriamente detto, fa uso di processi conoscitivi o cognitivi, d'istanze affettive o emozionali. Qui, il diritto è, pertanto, "muto" in ragione del fatto che ancora non c'è la parola, sebbene vi sia uno strato di relazioni reciproche (anche esse mute) in cui si rinviene una quantità di diritto di cui, successivamente, lo sviluppo del linguaggio, la prassi consuetudinaria e infine il diritto scritto ne saranno la ragionevole e concreta manifestazione.

Sacco si rifà, quindi, alle forme arcaiche della cultura e della comunità, perché risalire alle origini aiuta a comprendere il presente. Sicché, tenuto conto dell'esistenza del fenomeno giuridico al di là, e prima del dato normativo immediato, nonché del relativismo che accompagna ogni manifestazione dell'esperienza empirica, deve postularsi l'esistenza di un diritto nel momento del riconoscimento reciproco, quando due o più entità, ancorché non ancora qualificabili in termini "formali", sono animate dal desiderio di adattamento ai diversi "climi", riuscendo a superare le reciproche carenze e a preparare il domani, costruendolo secondo i propri bisogni.

In questa prospettiva, secondo Sacco, il diritto muto "prende forma" nell'esperienza umana al di là del dato normativo e, proprio perché parte dalla centralità della persona, non è definibile a priori, ma diviene visibile nella continuità del suo verificarsi al ritmo incessante della vita stessa. La molla interna a questo continuo cambiamento della vita è, quindi, da rinvenire, nell'eterno incontro e scontro, che anima la storia dell'umanità.

In uno stimolante e fruttuoso confronto con vari aspetti della vita quotidiana, si inserisce il paradigma multidisciplinare (come suggerisce lo stesso sottotitolo del libro), impiegato da Sacco come base di partenza del suo ragionamento e, valorizzato come strumento di indagine comparatistica, sul presupposto che il fenomeno giuridico è sempre diretto a perseguire un'opera di conciliazione e di costruzione di un nuovo tessuto sociale.

L'opera si propone lo scopo di ricostruire i parametri identificativi e di dare maggiore concretezza ad una nozione "elastica" di diritto, capace di disinnescare ogni velleità metafisica e di costruire una teoria giuridica dotata del carattere dell'universalità.

In questa prospettiva, impegnato a riflettere non sugli aspetti stilistico-formali, ma su quelli pragmatico-sostanziali, Sacco investiga, dunque, sulla sopravvivenza, sulla trasmissione e sulla trasformazione di profili del diritto "viaggianti" nel corso del tempo. Privi del loro significato originario, questi aspetti permangono come spettri che, riposti quasi in penombra, all'improvviso possono ridestarsi, modificarsi, caricarsi di un senso diverso, immersi dentro originali circuiti semantici.

L'incedere dell'opera, attraverso lo studio, la ricerca e l'interpretazione dei significati simbolici, a volte anche mistici e occulti che possono essere racchiusi nei gesti, nelle parole legate a determinati avvenimenti o contesti storici, è diretto a far emergere tutto ciò che è al di là dei concetti giuridici, dei codici, delle leggi. In questa prospettiva, il giurista, quasi come una sorta di rabdomante, è chiamato a scegliere l'evocazione e a seguire le intuizioni che si scatenano nel momento della comprensione e poi dell'interpretazione, senza però dimenticare le acquisizioni della contemporaneità.

In tal modo, Sacco evidenzia l'incisiva capacità del diritto muto di "svelare" gli aspetti più profondi e latenti dell'agire comunicativo, fondato sull'attitudine alla comprensione, quale pre-condizione per attuare un dialogo ed agire sulla realtà per trasformarla. È "un'attitudine" volta a carpire lo svolgimento futuro delle azioni dell'uomo. È un elemento oppositivo, nella misura in cui respinge la tentazione di piegarsi alla caducità delle cose, ma al contempo un elemento propositivo, perché ci sveglia dal torpore in cui piombiamo, confortati dalla ripetitività delle nostre azioni e dalla protezione delle strutture classiche, dallo Stato e dalle leggi, oggi più che mai in crisi.
Nella sfida contro il tempo, il paradigma del diritto muto è soggetto di libertà e garanzia di altrettanta libertà di fruizione. La teoria che ne discende evita di esaurire il diritto nell'asfitticità delle questioni puramente linguistiche, per aprirsi al dialogo con altre discipline.
La verbalizzazione del diritto, alimentata dalla continua corsa verso la completezza e la definizione assoluta dei rapporti, non ha estinto il diritto muto, che continua a vivere in una pluralità di regole inespresse. Infatti, più emerge ciò che le regole dicono, più si moltiplica ciò che le stesse non dicono. E il non detto, vale o conta di più di quanto detto. Come aveva intuito Tacito, che nei suoi Annali consigliava al legislatore di prendersi una pausa, astenendosi dall'alluvione devastante di norme[4].
Proprio in questa ambiguità va colta la possibilità di gettare uno sguardo sul diritto muto. Anche per evitare di cadere nel conformismo e non alzare lo sguardo oltre i risultati consolidati di una ricerca ristretta entro i confini dell'usualità.

[4] TACITO, *Annali*, III, 27.